

REGIONE  
ABRUZZO



**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,  
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**

**ATTO DI INDIRIZZO APPLICATIVO  
PER LO SVILUPPO LOCALE DEGLI  
INTERVENTI RIVOLTI  
ALLA NON AUTOSUFFICIENZA**

**FONDO NAZIONALE PER LE NON  
AUTOSUFFICIENZE - ANNUALITÀ 2010**

**PIANO LOCALE  
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA  
ANNO 2012**

## 1. PREMESSA.

La Regione Abruzzo, al fine di sostenere la qualità di vita delle persone in condizioni di non autosufficienza, con particolare riferimento alle persone disabili gravi ed alle persone anziane con più di sessantacinque anni, promuove sull'intero territorio regionale *un complesso di interventi finalizzati a facilitare la piena integrazione della persona non autosufficiente in ogni contesto della vita, di valorizzare ed implementare la domiciliarità ed alleviare l'impegno quotidiano dei nuclei familiari*, caratterizzati da un elevato grado di integrazione sociale e sanitaria, pianificati e gestiti dagli Ambiti Territoriali Sociali, mediante i Piani Locali per la Non Autosufficienza, elaborati in coerenza con le finalità indicate annualmente nei Decreti interministeriali per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze.

Il Piano Locale per la Non Autosufficienza (P.L.N.A.) intende evitare ogni tipologia di ricovero improprio per favorire la permanenza della persona non autosufficiente nel nucleo familiare, migliorando, di conseguenza, la qualità delle relazioni affettive intrafamiliari, nonché delle relazioni sociali.

Tale finalità viene perseguita attraverso la creazione e lo sviluppo continuo di una rete, composita ed organizzata, di politiche, di risorse e di interventi a sostegno della domiciliarità e dei nuclei familiari che si fanno carico della cura, dell'assistenza e della tutela delle persone non autosufficienti.

In particolare, il P.L.N.A. si caratterizza come strumento di concertazione tra l'Ente dell'Ambito Territoriale Sociale (A.T.S.) ed il Distretto Sanitario di Base (D.S.B.) e stabilisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi territoriali e domiciliari per la non autosufficienza, nel rispetto delle indicazioni fornite dal DPCM 29.11.2001 (*Definizione dei livelli essenziali di assistenza*) e successive modifiche e integrazioni.

L'integrazione sociosanitaria all'interno della suddetta rete si fonda sul ***processo di presa in carico***.

La presa in carico, dalla quale può originarsi l'invio e l'accesso ai diversi tipi di prestazioni e di interventi, richiede unitarietà nei momenti della valutazione, della definizione del progetto assistenziale individualizzato (P.A.I.), della verifica e dell'aggiornamento del progetto medesimo.

In tale contesto, il P.L.N.A. definisce:

- il sistema delle responsabilità locali nell'attuazione delle politiche sociali e sanitarie per la domiciliarità;
- i processi unitari per la valutazione del bisogno di cura da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) di cui al Piano Sociale Regionale 2007 – 2009 prorogato con Deliberazione del Consiglio Regionale nr. 27/7 del 15-12-2009 e Piano Sanitario Regionale 2008 – 2010;

- un processo di presa in carico attraverso il progetto assistenziale individualizzato, di sostegno e di accompagnamento della persona non autosufficiente e del suo nucleo familiare nell'ambito degli interventi specificati nel paragrafo successivo, da valutare nella loro globalità, in rapporto alla situazione di bisogno di assistenza rilevato mediante l'utilizzo di specifiche scale di valutazione;
- gli interventi da attuare e le risorse professionali, sociali, sanitarie e finanziarie, nonché eventuali quote di cofinanziamento da parte dell'ATS e dell'Azienda USL;
- gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati.

## **2. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI.**

L'insieme delle politiche di sostegno della domiciliarità si caratterizza per ***l'implementazione della rete dei servizi già programmati all'interno dei Piani di Zona***, a seguito della presa in carico della persona non autosufficiente.

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i ministri della salute, dell'economia e delle finanze e con il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia, del 4 ottobre 2010, concernente la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse del *Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2010*, stabilisce, all'art. 2, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f, della Legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare:

- a) *attivazione o rafforzamento della rete territoriale ed extra-ospedaliera di offerta di interventi e servizi per la presa in carico personalizzata delle persone non autosufficienti*, favorendo la permanenza a domicilio e in ogni caso l'appropriatezza dell'intervento, e con la programmazione degli interventi sociali integrata con la programmazione sanitaria;
- b) *attivazione e rafforzamento del supporto della persona non autosufficiente e alla sua famiglia anche attraverso l'incremento delle ore di assistenza tutelare e/o l'incremento delle persone prese in carico sul territorio regionale*. Eventuali trasferimenti monetari sono condizionati all'acquisto di servizi di assistenza o alla fornitura diretta degli stessi da parte dei familiari e vicinato sulla base di un progetto personalizzato e in tal senso monitorati.

**Le suddette risorse a favore della Regione Abruzzo provenienti dal Fondo per le non autosufficienze sono ripartite per il finanziamento dei P.L.N.A. tra gli A.T.S., con i medesimi criteri utilizzati per il riparto degli stanziamenti agli stessi destinati per gli interventi previsti nei Piani di Zona.**

**I P.L.N.A. per l'anno 2012, redatti dagli Ambiti Territoriali Sociali, sono articolati in conformità con le suddette finalità, secondo le indicazioni di seguito riportate.**

Gli interventi, servizi e prestazioni ritenuti necessari dall'U.V.M. per la persona non autosufficiente, devono essere inseriti nel P.A.I., predisposto dalla U.V.M. medesima, prevedendo necessariamente almeno un intervento sanitario ed un intervento sociale.

Il P.A.I. deve individuare l'operatore di riferimento, sia per la persona assistita ed i suoi familiari sia per gli altri operatori che intervengono a domicilio per la realizzazione del progetto stesso. Tale compito si sostanzia in una attività di raccordo e di collegamento tra servizi e nucleo familiare che deve essere resa in forma unitaria, evitando sovrapposizioni di interventi. Fatta salva l'autonomia della U.V.M. nell'individuazione dell'operatore più adeguato a svolgere tale funzione nello specifico progetto assistenziale, si ritiene che l'assistente sociale dell'ATS e l'infermiere professionale del D.S.B. siano le figure professionali che in misura prevalente dovranno essere coinvolte nello svolgimento di tale compito.

### **2.1. A.D.I. – ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA.**

Il servizio **Assistenza domiciliare integrata** fornisce prestazioni socio assistenziali e sanitarie erogate **a domicilio** a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, al fine di evitare ricoveri impropri e mantenere l'anziano non autosufficiente e il disabile grave nel proprio ambiente di vita.

### **2.2. A.D.S.A. – ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE.**

Il servizio di **Assistenza domiciliare socio assistenziale** è rivolto a persone che necessitano di interventi di carattere socio-assistenziale finalizzate alla prevenzione, al mantenimento e al recupero delle potenzialità residue che permettono alla persona di rimanere nel proprio domicilio e nel proprio contesto di relazione.

Sono servizi rivolti alla cura ed igiene della persona, aiuto nella gestione della propria abitazione e sostegno psicologico.

### **2.3. SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE.**

Il Servizio di Aiuto personale è previsto dall'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed è funzionalmente integrativo e complementare, ma non sostitutivo, al Servizio Domiciliare.

Esso consiste in prestazioni strutturate, finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero e con particolari interessi

professionali e di studio. Esso è funzionalmente collegato al sistema dei servizi sociosanitari ed assistenziali e in particolare al servizio di assistenza domiciliare.

## **2.4. TELESOCCORSO – TELEASSISTENZA.**

Il servizio prevede interventi tempestivi che coprono l'intero arco della giornata, rivolti ad anziani e disabili gravi che possono incorrere in situazioni di emergenza, o di improvvisa difficoltà, derivanti da problematiche psico-fisiche e socio-economiche.

Tale tipo di assistenza garantisce interventi di supporto e di aiuto da eseguirsi in tempi e modi adeguati al bisogno e, comunque, idonei a consentire la fruizione degli interventi attivati e dei servizi pubblici presenti nel territorio.

Il Servizio complementare della teleassistenza si esplica come l'insieme dei servizi alla persona erogabili telefonicamente ed assume quella forma particolare di telecompagnia, la quale sovente si rivela per l'utente l'unica occasione di evasione dalla solitudine e di stimolo per la socializzazione.

## **2.5. TRASPORTO.**

Il servizio di trasporto, anche mediante un servizio di taxi sociale, è rivolto principalmente alle persone anziane sole o disabili gravi al fine di facilitare il contatto con le realtà sociali, ricreative, culturali del proprio territorio e partecipare ad attività quali laboratori, teatri, manifestazioni, etc.

Inoltre, tale servizio comprende l'accompagnamento a visite mediche, od a terapie riabilitative ed altre attività di socializzazione ed integrazione sociale.

## **2.6. ASSEGNAZIONI ECONOMICHE PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ E DELL'AUTONOMIA PERSONALE.**

Per la concessione delle assegnazioni economiche, il nucleo familiare di riferimento è costituito dalla sola persona non autosufficiente beneficiaria delle cure; si considera, pertanto, la situazione economica e patrimoniale della stessa, estratta da quella del nucleo familiare di riferimento, con esclusione dei minori privi di reddito, per i quali viene considerato il reddito del nucleo familiare.

La priorità di accesso all'assegno di cura è definita valutando il possesso del reddito più basso ai sensi della normativa vigente sull'ISEE.

**È esclusa ogni possibilità di attribuzione delle assegnazioni economiche attraverso bandi o altre forme di diffusione e selezione pubblica.**

**È esclusa, inoltre, ogni possibilità di cumulo delle assegnazioni economiche di cui ai punti 2.6.1 e 2.6.2 del presente Atto di indirizzo applicativo.**

### **2.6.1. ASSEGNO DI CURA.**

L'assegno di cura è un sostegno economico in favore dei nuclei familiari finalizzato ad integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità dell'assistenza alla persona non autosufficiente e a garantire alla stessa la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza evitando il ricovero in strutture residenziali.

L'erogazione dell'assegno di cura è subordinata alla disponibilità del nucleo familiare ad assicurare la permanenza della persona non autosufficiente nel proprio contesto abitativo, sociale ed affettivo e ad evitare il ricorso al ricovero ospedaliero. Tale disponibilità si realizza attraverso l'assistenza diretta alla persona non autosufficiente da parte del nucleo familiare, ovvero mediante ricorso alla prestazione lavorativa di assistenti familiari.

La disponibilità all'assistenza diretta e, qualora ricorra il caso, l'individuazione dell'assistente familiare, devono essere formalizzate attraverso apposito accordo sottoscritto con il Servizio sociale competente ed inserito nel progetto assistenziale individualizzato.

Nell'accordo devono essere indicati:

- il progetto assistenziale personalizzato e gli obiettivi da perseguire;
- le attività assistenziali che il nucleo familiare si impegna ad assicurare;
- la durata del contratto/accordo;
- le modalità e i tempi della verifica;
- l'entità del contributo;
- le modalità di erogazione;
- gli altri impegni da parte del familiare che si assume la responsabilità dell'accordo;
- le modalità e i tempi del monitoraggio;
- le modalità di valutazione dell'intervento.

L'Ente di Ambito Sociale è tenuto a verificare il rispetto dell'accordo sottoscritto e, in caso di ricorso ad assistenti familiari esterni, ad **acquisire copia dei versamenti contributivi trimestrali effettuati.**

**L'importo minimo mensile dell'assegno di cura è stabilito in € 300,00, mentre quello massimo ammonta ad € 500,00.**

### **2.6.2. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI.**

È un beneficio economico attivato su richiesta e finalizzato alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia personale attraverso il quale la persona non autosufficiente, in forma autogestita, fruisce dei servizi socio assistenziali che l'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) ritiene necessari per la realizzazione del Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.).

I servizi socio assistenziali individuati nel P.A.I. sono oggetto di apposito accordo sottoscritto con il Servizio sociale competente.

Nell'accordo devono essere indicati:

- il progetto personale individualizzato;
- i servizi da acquistare in forma autogestita;
- la durata del contratto/accordo;
- le modalità e i tempi di verifica;
- l'entità del contributo;
- le modalità di erogazione;
- gli altri impegni da parte del beneficiario il quale si assume la responsabilità dell'accordo;
- le modalità e i tempi del monitoraggio;
- le modalità di valutazione dell'intervento.

L'Ente di Ambito Sociale è tenuto a verificare il rispetto dell'accordo sottoscritto e, ad **acquisire copia dei pagamenti effettuati per l'acquisto dei servizi socio-assistenziali individuati nel PAI.**

**L'importo minimo mensile delle assegnazioni per progetti è stabilito in € 500,00 Euro, mentre quello massimo ammonta ad € 900,00.**

## **2.7. CENTRI DIURNI.**

Le attività di assistenza e cura delle persone non autosufficienti da parte dei nuclei familiari richiedono di essere supportati e sostenuti da una rete di servizi sul territorio, attraverso i quali sia possibile accedere a servizi e prestazioni che alleviano il carico assistenziale sostenuto dal nucleo familiare.

Fanno parte di questa area di intervento servizi quali i *centri diurni*, intesi come strutture semiresidenziali finalizzate alla deistituzionalizzazione, al sostegno e sollievo al nucleo familiare ed al miglioramento e mantenimento dell'autonomia residua della persona non autosufficiente.

## **3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PIANO LOCALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA.**



**La durata dei P.L.N.A. è relativa all'anno 2012, con decorrenza dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.**

Il P.L.N.A. 2012 viene approvato dall'organo esecutivo dell'Ente di Ambito Sociale (E.A.S.), con atto formale, e individua, oltre alla definizione del contenuto di cui al punto 1, l'intervento o gli interventi che l'Ambito Territoriale Sociale intende attuare esclusivamente tra quelli elencati al punto 2.

Nella fase di redazione del Piano, l'E.A.S. assicurerà il confronto con le OO.SS. dei pensionati e le Associazioni per disabili a livello locale.

Al Piano devono essere allegati:

- il verbale di approvazione del Piano, da parte dell'organo comunale competente nel caso di E.A.S. monocomunale e da parte della Conferenza dei Sindaci nel caso di E.A.S. pluricomunale;
- il verbale del confronto con le OO.SS. Confederali e dei Pensionati e con le Associazioni di disabili;
- il protocollo d'intesa, specifico per il P.L.N.A., tra l'Ambito Territoriale Sociale e l'Azienda USL territorialmente competente. Questo dovrà indicare, in particolare per l'ADI, la copertura dell'80% del costo del servizio da parte della Azienda U.S.L., così come previsto dal Piano Sociale Regionale.

Il P.L.N.A., unitamente ai suddetti allegati, deve essere presentato a cura dell'E.A.S. alla Regione Abruzzo - Direzione Regionale "Politiche attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali", in Via Raffaello nr. 137 - 65124 - Pescara (PE), entro il **termine perentorio di sessanta giorni** dalla data di ricezione della comunicazione degli importi assegnati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da parte della struttura regionale competente. Decorso tale termine, gli importi assegnati agli A.T.S. inadempienti verranno ripartiti tra gli altri Ambiti aventi diritto con gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione degli stanziamenti per gli interventi previsti nei Piani di Zona.

Nel periodo di vigenza del P.L.N.A. è possibile apportarvi modifiche e integrazioni, includendo, sostituendo o eliminando uno o più servizi previsti nel presente Atto di indirizzo, dandone comunicazione al Servizio Regionale competente.

Le suddette modifiche e integrazioni devono essere approvate dall'organo esecutivo dell'ente con atto formale, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo assegnato.

#### **4. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI**

La liquidazione dei fondi agli A.T.S. verrà disposta a seguito di verifica di compatibilità degli interventi rispetto a quanto previsto dal presente atto di indirizzo applicativo, con le seguenti modalità:

- **il 50%, in acconto dell'importo assegnato**, è erogato a seguito dell'*acquisizione e verifica positiva del PLNA*;



- **il 50%, a saldo dell'importo assegnato**, è erogato a seguito della *presentazione del rapporto semestrale sulle attività svolte conformemente a quelle previste nel PLNA*.

## **5. RENDICONTAZIONE**

Gli Enti di Ambito Sociale, destinatari dei contributi, sono tenuti ad inviare apposita rendicontazione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello della erogazione dei contributi, unitamente ad un dettagliato rapporto finale sui risultati raggiunti.

Nella rendicontazione dovranno essere specificamente riportati, **per ciascun tipo di intervento**:

- il numero degli utenti disabili;
- il numero degli utenti anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti;
- la spesa sostenuta per disabili;
- la spesa sostenuta per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

Le rendicontazioni, infine, vanno corredate con la scheda "Utente/P.A.I." che registra, per ciascun utente, tutti i servizi erogati (sanitari e sociali, finanziati con risorse derivanti dal Fondo per le Non Autosufficienze e con altre risorse).

## **6. RECUPERO E COMPENSAZIONE SOMME**

In caso di mancata od irregolare rendicontazione del precedente P.L.N.A. da parte degli Enti di Ambito Sociale si procederà al recupero delle somme non utilizzate o irregolarmente utilizzate mediante il conguaglio con le somme da liquidare nell'annualità successiva o la restituzione delle stesse alla Regione Abruzzo.